

QUESTIONI APERTE

Revisione

La decisione

Revisione - Giudizio di ammissibilità - Prova nuova - Nozione - Prova non acquisita o non rilevata nel precedente giudizio - Rilevanza - Evidenziazione dei dubbi sulla responsabilità dell'istante - Sufficienza (artt. 630, 631 c.p.p.).

Revisione - Giudizio di ammissibilità - Rilevanza della prova nuova - Incidenza sul precedente giudizio di colpevolezza - Dubbi sulla responsabilità dell'istante - Sufficienza (art. 631 c.p.p.).

Le prove nuove rilevanti, ex art. 630, co. 1, lett. c), c.p.p., per ritenere ammissibile l'istanza di revisione sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente.

La revisione della sentenza di condanna è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza e della contraddittorietà delle prove d'accusa, in quanto l'art. 631 c.p.p. esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie indicate nell'art. 530 c.p.p., comprese quelle ispirate al canone di garanzia nel dubbio pro reo.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 16 giugno 2013 (c.c. 3 giugno 2014) - SQUASSONI, *Presidente* - FRANCO, *Estensore* - GALLI, *P.M.* (diff.) - Z.L., ricorrente.

I confini della prova nuova ai fini della revisione

1. Con la sentenza in commento, la terza sezione della Corte di cassazione accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d'appello di Catania, relativa ad una istanza di revisione proposta dall'imputato condannato, con sentenza passata in giudicato, per violenza carnale commessa ai danni della moglie.

La responsabilità penale dell'imputato si era fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa, ritenuta dall'organo giudicante attendibile e credibile, perché formulate in modo convincente e in assenza di contraddizioni o elementi in senso contrario. Con l'istanza di revisione il condannato chiedeva di rivalutare l'unica prova a suo carico, la testimonianza della moglie, sulla base delle prove nuove costituite dagli atti del procedimento civile di separazione, svoltosi contestualmente e parallelamente a quello penale. Nel giudizio

civile, infatti, la moglie, pur alludendo ai comportamenti aggressivi del marito, non aveva mai riferito della costrizione sessuale, neppure allorquando, con ricorso *ex art. 342-bis* cod. civ., aveva chiesto, senza ottenerlo, al tribunale civile di ordinare l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale.

Secondo la Corte d'appello di Catania le prove addotte dall'istante non rientrano nelle categorie di prove nuove per le quali è possibile accedere al rimedio straordinario, in quanto anteriori alla sentenza di condanna, e, per inidoneità delle stesse a travolgere il giudicato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione. Di diverso avviso invece, la Suprema Corte, che, in conformità ad un orientamento consolidato, ripercorre gli approdi giurisprudenziali sul concetto di prova nuova, aggiungendo, un *quid pluris*.

Sebbene ad una superficiale lettura la pronuncia potrebbe inserirsi nel *trend* giurisprudenziale condiviso, secondo il quale prove nuove, *ex art. 630 c.p.p.*, sono non solo quelle sopravvenute alla sentenza di condanna, ma anche quelle antecedenti non acquisite o non valutate, essa risulta essere innovativa lungo due direttrici: da un lato, riconduce al concetto di prova nuova una ulteriore fattispecie applicativa, quale la allegazione di elementi idonei ad una diversa valutazione della prova già esaminata in dibattimento; dall'altro chiarisce i rapporti tra la fase preliminare di ammissibilità e quella di merito.

2. La revisione, come è noto, è un mezzo di impugnazione straordinario, con efficacia estensiva e priva di automatici effetti estensivi, idonea a travolgere la verità processuale cristallizzata in una sentenza passata in giudicato¹, che presuppone l'emergere di elementi, nuovi o estranei in grado di confutare una decisione frutto di ingiustizia². La finalità della revisione è superare un eventuale conflitto che, successivamente al giudicato e per ragioni sopravvenute, dovesse insorgere tra garanzia di definitiva certezza dei rapporti giuridici ed esigenze di giustizia sostanziale³. Tale istituto trova fondamento costituzionale nel co. 4 dell'art. 24 Cost. che, onerando il legislatore di prevedere le condizioni e le modalità di riparazione degli errori giudiziari, costituzionalizza il

¹ Secondo DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, IV, Napoli, 1966, 328 si ricorre alla revisione nel precipuo scopo di scongiurare il "pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze della verità e della giustizia reale".

² Cfr. GALATI, ZAPPALÀ, *Le impugnazioni*, in SIRACUSANO GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, II, Milano, 2004, 555.

³ Anche la Corte Costituzionale, già sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, aveva riconosciuto alla revisione una funzione di giustizia sostanziale, sul rilievo che essa risponde all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo e anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità. Si veda Corte cost., n. 28 del 1969, in *Giur. cost.*, 1969, I, 384. Sui rapporti complementari tra giudicato e revisione, si veda DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, 10 e ss.

mezzo per la rilevazione degli stessi⁴; d'altro canto un esplicito riconoscimento della revisione deriva anche dalle norme convenzionali sui diritti umani: si pensi all'art. 4, VII, Protocollo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo⁵, nonché all'art. 14 § 6, Patto internazionale sui diritti civili e politici che, in deroga al principio del *ne bis in idem*, prevedono la possibilità di riapertura del processo, al sorgere di fatti nuovi o scoperti successivamente alla sentenza di condanna⁶.

L'art. 629 c.p.p. delinea i provvedimenti rientranti nell'ambito di operatività della revisione: in modo non dissimile dall'art. 554 c.p.p. del 1930, salvo l'interpolazione effettuata dalla legge n. 134 del 2003, si stabilisce che le sentenze di condanna, ivi comprese quelle emesse ex art. 444, co. 2, c.p.p.⁷ ed i decreti penali di condanna⁸, sono assoggettabili a revisione, anche se la pena sia stata interamente eseguita o sia ormai estinta.

Per espressa disposizione normativa, la revisione può essere richiesta soltanto qualora ricorra una delle quattro fattispecie tassativamente previste dall'art. 630 c.p.p., sintomatiche della sospetta "ingiustizia"⁹. In continuità con i casi contemplati dall'art. 544 c.p.p. del 1930¹⁰, le ipotesi di revisione sono connotate da una identità di *ratio*: la sussistenza di un *quid novi* sopravvenuto al giudizio di condanna. Esse sono l'inconciliabilità tra giudicati, la revoca della sentenza civile o amministrativa, le prove nuove e la falsità in atti o altro reato accertato successivamente. A queste ipotesi, si deve aggiungere il nuovo caso di revisione, introdotto dalla Corte costituzionale, con sentenza additiva, quale mezzo di ottemperanza alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'Uomo¹¹.

⁴ Cfr. MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, V, *Impugnazioni*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 927

⁵ Il VII Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo è stata adottato a Strasburgo il 22.11.1984 e ratificato dall'Italia con l. 9.4.1990, n. 98

⁶ Secondo MARCHETTI, *La revisione*, cit., 927, l'impostazione convenzionale conferisce alla revisione la natura di diritto della persona e non come strumento di tutela di un valore oggettivamente considerato.

⁷ Prima dell'intervento legislativo, l'assoggettabilità del patteggiamento alla revisione aveva diviso sia la dottrina che la giurisprudenza. Per una dettagliata ricostruzione dei vari orientamenti si rinvia a MARCHETTI, *La revisione*, cit., 932

⁸ E' stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 629 c.p.p., nella parte in cui non include tra i provvedimenti soggetti a revisione, il decreto di archiviazione, in virtù della non ammissibilità della stesso alla sentenza, sia in considerazione della mancata previsione di un generalizzato diritto di azione della persona offesa. Si veda anche Cass., Sez. VI, 4 febbraio 1997, Mattered, in *Mass. Uff.*, n. 208663.

⁹ Cfr. ASTARITA, voce *Revisione*, in *Dig. Pen., Agg.*, 2005, 1356 e ss.

¹⁰ Con la sola esclusione dell'errore sulla ritenuta morte della vittima in caso di omicidio.

¹¹ La Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2011 (in *Giur. it.*, 2011, 12, 2646), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti

3. Il caso di maggiore rilevanza, perché più frequente e a causa delle difficoltà interpretative cui dà luogo, è rappresentato dalla lett. c dell'art. 630 c.p.p., per cui la revisione è ammessa, altresì, quando dopo la sentenza penale irrevocabile, sono sopravvenute o si scoprono prove nuove che, sole o unite a quelle già oggetto di valutazione giudiziale, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ai sensi dell'art. 631 del codice di rito.

Il dato codicistico offre un'espressione linguistica essenziale ed immediata, ma l'apparente semplicità semantica cela nella prassi una difficoltà interpretativa in ordine all'esatta individuazione del significato e della portata operativa del binomio "prove nuove"¹².

In relazione al concetto di prova, la genericità della formula rispetto alla previsione dell'abrogato codice, che faceva riferimento agli "elementi di prova", mira a non «tipicizzare troppo la natura degli elementi che possono essere forniti nella richiesta, rimandando la scelta del mezzo tecnico attraverso il quale introdurre il *novum* nel processo ad un momento successivo nel contesto costruttivo della dialettica processuale»¹³. A prescindere dall'uso improprio del termine, non sussiste alcuna fondata ragione logico-giuridica per poter intendere il termine prove nel senso di "risultati di attività istruttoria". Ed infatti, poiché l'art. 630, lett. c), c.p.p. rileva in *primis* nella fase preliminare, caratterizzata dall'assenza di attività probatorie, ciò comporta l'impossibilità di riferire il vocabolo ad un fenomeno che interviene propriamente solo durante il giudizio di merito¹⁴. Pertanto, secondo la dottrina maggioritaria, in tale concetto rientra il complesso delle allegazioni e delle fonti di prova indicate nella domanda, corroborate eventualmente dalle risultanze delle indagini difensive¹⁵. Le prove, quindi, consistono sia in specifici temi da esplorare in giudizio

dell'Uomo. Dopo tale sentenza additiva, l'istituto della revisione ha assunto un'ulteriore funzione, diversa da quella tipicamente riconducibile alla natura di mezzo di impugnazione straordinario, e cioè quella di consentire la riapertura del processo e garantire, di conseguenza una effettiva *restitutio in integrum*. Per una dettagliata analisi si rinvia a UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in *Giur. cost.*, 2011, 1542; GIALUZ, *Una sentenza "additiva di istituto": la Corte Costituzionale crea la revisione europea*, in *Cass. pen.*, 2011, 3308 e ss.; CANZIO, *Passato presente (e futuro?) dei rapporti tra giudicato europeo e giudicato penale italiano*, in *Leg. pen.*, 2011, 465 e ss.

¹² Sulle perplessità legate al valore semantico del concetto di prova si veda BENTHAM, *A treatise on Judicial Evidence*, Baldwin, Cradock & Joy, 1825, 8 e ss.; UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Milano, 1995, 4 e ss.

¹³ Cfr. JANNELLI, *Sub art. 633 c.p.p.*, in *Comm. nuovo c.p.p. Chiavario*, VI, Milano, 1990, 366.

¹⁴ Sull'argomento si veda UBERTIS, voce *Prova*, *II Teoria generale del processo penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXV, 1991, 2.

¹⁵ Svolte ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p., introdotto dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397; tale ipotesi era già ammessa in passato con riferimento all'art. 38 disp. att. c.p.p.; si veda Cass., sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza, in *Cass. pen.*, 1998, 901, con nota di BRONZO, *Il giudizio di ammissibilità nel nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza*.

sia a peculiari mezzi da acquisire pur dinanzi a temi già affrontati nei precedenti gradi di merito¹⁶. In giurisprudenza ad un primo orientamento, fortemente ancorato ad una interpretazione letterale della disposizione normativa e alla comparazione con la previsione del 1930, per il quale l'ammissibilità della revisione era subordinata ad un apparato fattuale e concettuale esaustivo¹⁷, si è succeduto un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il connotato di novità riguarda gli elementi di prova, quali dati potenzialmente dimostrativi di un fatto in grado, se accertato, di infrangere il giudicato¹⁸. L'interpretazione dell'espressione linguistica "prove", nel senso di elementi di prova, ha ricevuto l'autorevole avallo anche delle Sezioni unite, le quali - oltre a definire il requisito della novità-, hanno precisato il sostrato ontologico della fattispecie revocatoria, identificandolo in quel «dato che, introdotto, nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale»¹⁹. Tale argomentazione trova conferma sia nella soppressione del potere d'acquisizione dei "nuovi elementi di prova" da parte del giudice dell'esecuzione, prevista dall'abrogato codice del 1930²⁰, sia nell'«imprescindibile necessità di utilizzare le indagini difensive»²¹. Ed infatti, l'art. 327-*bis*, co. 1 e 2, in totale distonia con la previsione contenuta nell'abrogato art. 38, co. 2-*bis*, disp. att. c.p.p.²², stabilisce che il difensore può svolgere le investigazioni difensive per ricercare ed individuare "elementi di prova" a favore del proprio assistito, anche per "promuovere il giudizio di revisione"²³. Unanime l'orientamento giurisprudenziale circa l'impossibilità di

¹⁶ Cfr. SCALFATI, *L'ammissibilità della revisione e la prova nuova dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 4, 495.

¹⁷ Cass., Sez. I, 1 marzo 2002, Salemme, in *Mass. Uff.*, n. 221851; Cass., sez. I, 6 aprile 1994, Lauricella, in *Giust. pen.*, 1995, III, 373, la quale invece ha valorizzato la diversa dizione della disposizione in esame - che parla di nuove "prove", rispetto a quella del successivo art. 631 che si riferisce semplicemente agli elementi - affermando che ai sensi dell'art. 630, lett. c c.p.p. gli elementi in base ai quali può addiversarsi a un giudizio di revisione della sentenza di condanna irrevocabile devono rientrare nella categoria delle prove, e non soltanto in quelle degli elementi probatori". In senso fortemente critico JANNELLI, *Sub art. 633 c.p.p.*, cit., 708.

¹⁸ Cass., Sez. VI, 13 febbraio 1998, Pittella, in *Cass. pen.* 1999, 2947; Id., Sez. V, 14 maggio 1997, Cavazza, cit.

¹⁹ Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, P.m. in proc. Pisano, in *Cass. pen.*, 2002, 621.

²⁰ Art. 557, co. 3, c.p.p. 1930.

²¹ Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, cit. Come afferma STEFANI, *Codice dell'indagine difensiva penale. Commentato ed annotato con la giurisprudenza e la deontologia*, II, Milano, 2011, 562, il giudizio di revisione rappresenta il «momento di massima esplicazione del contributo conoscitivo delle indagini difensive».

²² Si veda ASTARITA, voce *Revisione*, cit., 1368.

²³ Cfr. DI SALVO, *Le sezioni Unite affermano il principio del favor revisionis e la possibilità di accesso agli atti, in sede di legittimità, per verificare i presupposti di ammissibilità del giudizio di revisione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2002, 159.

considerare prova ai fini della revisione il fatto nuovo²⁴ e il fatto normativo, sia che comporti l'introduzione di una legge penale, sia che comporti l'introduzione di una legge penale più favorevole al condannato²⁵.

Circa l'attributo della novità, il codice ha riproposto la medesima dizione letterale presente nell'art. 554, co. 1, n. 3 c.p.p. 1930, lasciando insoluti i problemi interpretativi originati da tale disposizione²⁶. Ad una sommaria ricognizione del tenore letterale dell'art. 630 c.p.p. risulta notevolmente difficile determinare in maniera univoca e certa le coordinate interpretative entro cui identificare le "prove" che sono da ritenersi "nuove" ai fini della revisione del giudicato. La chiave di lettura della norma non si rinviene neppure nella prospettiva storica, a causa delle diverse formule codicistiche succedutesi nel tempo, e sul punto laconiche, sia a causa dell'annoso dibattito sorto sul punto tra giurisprudenza e dottrina. In *primis*, è opportuno svolgere delle considerazioni sul concetto di novità dal punto di vista formale²⁷, ossia in quale relazione logico-temporale rispetto alla sentenza passata in giudicato, si debbano porre le prove nuove per consentire di rimettere in discussione la certezza giuridica del giudicato penale. Tale requisito è stato inteso e rappresentato in due diverse accezioni, un bipolarismo di massima tra prova *noviter reperta* e prova *noviter producta*²⁸.

La dottrina maggioritaria è sempre stata propensa ad una interpretazione estensiva del concetto di novità, facendovi rientrare anche quelle scoperte successivamente al passaggio in giudicato della decisione e quelle preesistenti e non acquisite²⁹. Ad avviso di una parte dell'Accademia³⁰, non è rilevante, ai fini dell'ammissibilità della revisione, che l'omessa acquisizione della prova nel precedente giudizio sia da addebitare alla condotta negligente e colposa della parte interessata. L'esegesi prende le mosse dall'interpretazione dell'art.

²⁴ In caso di richiesta di revisione di una sentenza di condanna per illecito edilizio, il sopravvenuto rilascio della concessione edilizia in sanatoria, Cass., Sez. III, 27 maggio 2009, T.G., in *Mass. Uff.*, n. 244267.

²⁵ Cass., Sez. V, 5 febbraio 1993, Portale, in *Cass. pen.*, 1994, 1605.

²⁶ In sede di parere sul nuovo codice la Suprema Corte aveva sottolineato la necessità di un intervento chiarificatore in riferimento alla sopravvenienza o scoperta di nuove prove, per rimuovere le divergenze interpretative sul punto. Cfr. Parere della Corte di cassazione, in CONSO, GREVI, NEPPI MODONA, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati*, IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 1358.

²⁷ Cfr. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, 213.

²⁸ Un'prima elaborazione dogmatica dell'essenza di tale distinzione concettuale è formulata già da FOSCHINI, *La novità della prova per l'ammissibilità della revisione*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1948.

²⁹ Cfr. ADORNO, *Il concetto di prove nuove ai fini della revisione*, in *Cass. pen.*, 1999, 2609; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 1236; DEAN, *La revisione*, cit., 64.

³⁰ Cfr. sul punto BARGIS, *Prove nuove ai fini della revisione*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 772; BATTISTELLI, *Rilievi minimi in tema di novità della prova nel giudizio di revisione*, *ivi*, 1997, II, c. 769; DE DONNO, *Prova sopravvenuta e prova non valutata ai fini della revisione*, *ivi*, 1996, II, c. 171.

643, co. 1, c.p.p. che, nell'escludere nei confronti del prosciolto al termine del giudizio di revisione il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario cui abbia dato causa per dolo o colpa grave, riconosce implicitamente che il *novum* probatorio possa coincidere con elementi preesistenti ma non dedotti, rilevando l'eventuale condotta dolosa o negligente ai fini della sola riparabilità dell'errore³¹. Tuttavia, v'è da segnalare sul punto un diverso orientamento, che facendo leva sul principio dispositivo della prova, quale principio cardine che governa l'attuale sistema processuale, esclude dal novero delle prove nuove quelle che siano state consapevolmente tenute fuori dall'iniziativa probatoria della parte³².

Sul versante giurisprudenziale, si registra un orientamento largamente condiviso nel ritenere prova nuova anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata alla cognizione dell'organo giudicante a prescindere dall'inerzia della parte³³. Tuttavia, alcune perplessità riguardavano la possibilità di qualificare come prova nuova anche quella introdotta ma non valutata dal giudice (*noviter cognita*)³⁴. Oscillante era stato l'orientamento della giurisprudenza fino ad un primo intervento tranciante delle Sezioni unite della Corte di cassazione³⁵ che esclusero la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione sulla base di prove già acquisite ma non valutate dal giudice prima del giudicato. Nonostante questo primo arresto, nella giurisprudenza di legittimità si registravano interpretazioni contrastanti che resero necessario un ulteriore intervento delle Sezioni unite. Con tale ultima decisione, in totale distonia con quanto affermato in precedenza, le stesse ritengono che per prove nuove debbano intendersi non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente alla sentenza definitiva di condanna, ma anche quelle che, seppur acquisite, non siano state valutate, neppure implicitamente, sempre che non si

³¹ Cfr. SPANGHER, voce *Revisione*, in *Dig. Pen.*, XII, Torino, 1997, 135-136; NORMANDO, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Torino, 1996, 119; SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., 218.

³² Cfr. FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008, 241; Id., *La prova nel giudizio di revisione*, in *La prova penale*, a cura di A. Gaito, Torino, 2008, 995.

³³ Cass., Sez. V, 15 luglio 1999, Puccio, in *Mass. Uff.*, n. 213962; Id., Sez. V, 3 luglio 1996, Di Fabio, in *Cass. pen.*, 1997, 2184.

³⁴ *Noviter cognita* è la denominazione data da MOSCARINI, *L'omessa valutazione della prova favorevole all'imputato*, Padova, 2005, 8 che in disaccordo con un orientamento dottrinale pressoché univoco, ritiene che in tale caso si tratti di un vero e proprio *error in procedendo* da far valere mediante il ricorso per cassazione e non spendibile in sede di revisione. Di contro la dottrina è concorde nel ritenere che tra le nuove prove rientrino anche quelle pretermesse dal giudice; cfr. BARGIS, *Prove nuove ai fini della revisione*, cit., 772; CORDERO, *Procedura penale*, cit., 1218; PERONI, *Modelli probatori e nozione di novum nel giudizio di revisione: un rapporto da ridefinire*, in *Cass. pen.*, 1994, 29.

³⁵ Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, 1491; si veda anche Id., Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti, in *Cass. pen.*, 1988, 2036.

tratti di prove dichiaratamente inammissibili o ritenute superflue dal giudice³⁶. Se da un lato tale esclusione risulta di facile comprensione nell'ipotesi in cui le prove siano state richieste fuori termine, perplessità si rinvengono in relazione ad altre ipotesi. Secondo alcuni, tale prova non costituisce "*novum*" ai fini della revisione, potendosi la parte avvalere degli ordinari mezzi d'impugnazione che tutelano adeguatamente il diritto alla controprova³⁷. Condivisibile la tesi di chi, *ex adverso*, ritiene irrilevante, ai fini dell'accesso alla revisione, il motivo per il quale il giudice non ha valutato la prova, anche nell'ipotesi di dichiarata inammissibilità, poiché in ogni caso il dato probatorio non ha concorso alla formazione del convincimento del giudice³⁸. Si può affermare, dunque, che la distinzione tradizionale tra prova *noviter reperta* e prova *noviter producta* conserva, oggi, soltanto un valore puramente storico, essendo ormai consolidato e pacifico l'indirizzo interpretativo che ai fini della revisione del giudicato penale, considera nuovo ogni elemento probatorio preesistente o sopravvenuto alla sentenza irrevocabile, che non sia stato acquisito prima al processo.³⁹

4. Sostenere che con tale pronuncia la Corte di cassazione confermi acriticamente principi già espressi, sarebbe tuttavia poco utile poiché il percorso argomentativo apre a significativi spunti di riflessione sul concetto di "prova nuova".

Nel caso in esame la difesa non aveva addotto una prova nuova, intesa quale ulteriore dato probatorio direttamente inerente il *thema probandum*, in grado di incidere sulla ricostruzione dell'accaduto, quanto su un elemento epistemologico teso a confutare l'attendibilità delle prove preesistenti che avevano portato alla condanna⁴⁰. Infatti, all'istanza di revisione era allegato non un dato probatorio inerente la fondatezza dell'accusa ma un elemento finalizzato a revocare in dubbio la credibilità dell'unica fonte di accusa. Si ritiene condivisibile, dunque, l'osservazione⁴¹ secondo cui tale istanza, secondo un orientamento giurisprudenziale, non avrebbe potuto superare il vaglio di inammissibilità, essendo irrilevante l'allegazione di documenti tesi ad invalidare la correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito. In estrema sintesi, è stato affermato che non costituisce prova nuova ai fini della revisione il giudi-

³⁶ Cass., sez. un., 26 settembre 2001, P.m. in proc. Pisano, cit., 1978.

³⁷ Vedi FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, cit., 218; l'A. suggerisce di rimeditare i confini tra ricorso per cassazione e revisione, riconducendo, per quest'ultima, il concetto di prova nuova alla sua naturale dimensione di prova sopravvenuta o scoperta.

³⁸ Di tale avviso MARCHETTI, *La revisione*, cit., 956.

³⁹ Cfr. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, II, Torino, 2012, 218.

⁴⁰ Cfr. SANTORIELLO, *Osservazioni a prima lettura alla sentenza in commento*, in *questa Rivista* online.

⁴¹ Cfr. SANTORIELLO, *Osservazioni a prima lettura alla sentenza in commento*, cit., 3.

zio di inattendibilità di un testimone, reso in un separato procedimento in cui è intervenuta per fatti analoghi una sentenza irrevocabile di condanna⁴², né la mera ritrattazione del testimone d'accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione non denunciabile come reato di calunnia⁴³. Ed ancora, in conformità con tale indirizzo interpretativo si è affermato che non costituisce prova nuova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al solo scopo di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove fondanti una sentenza di condanna⁴⁴, né la sopravvenuta prova di inattendibilità di un collaboratore di giustizia⁴⁵.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, in parziale distonia con tale orientamento, considera sussistente nel caso specifico un *quid pluris* che avrebbe dovuto orientare la Corte d'Appello verso la dichiarazione di ammissibilità dell'istanza di revisione, ovvero la prospettazione di un dubbio ragionevole sulla colpevolezza dell'imputato.

Se l'art. 631 c.p.p. è il "fulcro dell'istituto"⁴⁶, esso condiziona, sotto il profilo teleologico, l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria alle formule di proscioglimento dibattimentale di cui agli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.. Recependo, ai fini prognostici, le relative regole di giudizio, la disposizione normativa assorbe nella portata revocatoria dell'impugnazione straordinaria tutte quelle specifiche situazioni di insufficienza e contraddittorietà probatoria che conducono al proscioglimento. Peraltro, alla luce della codificazione, ad opera della legge n. 46 del 2006, del paradigma euristico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"⁴⁷, il giudice investito dell'istanza di revisione è chiamato a verificare l'idoneità degli assunti difensivi atti ad incidere sull'effettività del giudicato di condanna anche nella prospettiva teleologica di un proscioglimento oltre che per insufficienza o contraddittorietà dell'originario quadro probatorio, anche per l'introduzione di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato⁴⁸.

⁴² Cass., Sez. III, 28 ottobre 2010, Burgio, in *Mass. Uff.*, n. 247021.

⁴³ Cass., Sez. III, 3 febbraio 2014, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 9, 1096; Id., Sez. III, 3 gennaio 2010, C., in *Cass. pen.*, 2011, 5, 1886; Id., Sez. III, 28 novembre 2007, Galli, in *Giust. pen.*, 2008, III, c. 635.

⁴⁴ Cass., Sez. V, 5 dicembre 1996, Sorvillo, in *Mass. Uff.*, n. 206779.

⁴⁵ Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, Cardì, in *Mass. Uff.*, n. 243919.

⁴⁶ Così SPANGHER, *Revisione*, cit., 134.

⁴⁷ Secondo STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, III, Milano, 2003, 154, tale principio costituisce "sostanza concreta della presunzione di innocenza". Tuttavia, alcuni autorevoli Autori ritengono che tale regola di giudizio sia sfornita di "rango costituzionale". Sul punto CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 52.

⁴⁸ Cass., Sez. I, 12 maggio 2004, Contena, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, 679, con nota di D'ALESSANDRO, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo*; si veda anche GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 73.

Il Collegio, sposando le censure avanzate dal condannato, critica l'ordinanza della Corte d'appello per il giudizio, superficiale e privo di motivazione con il quale ha respinto un giudizio di revisione, teso ad accertare la compatibilità della sentenza di condanna ai nuovi elementi di valutazione.

Sul piano logico, si condivide l'apertura della Suprema Corte verso l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria per nuove prove anche in tale ipotesi, giacché esse costituiscono "tutte fonti legittime dimostrative di nuovi fatti"⁴⁹, essendo la prova di un fatto secondario pur sempre un *novum* in grado di poter invalidare la precedente valutazione probatoria, senza risolversi in un mero riesame.

È opportuno, ovvero, volgere lo sguardo al profilo funzionale⁵⁰, che connatura la novità in senso sostanziale dell'elemento probatorio addotto nell'impugnazione straordinaria; essa riguarda l'idoneità della "prova" a determinare il proscioglimento, con specifico riguardo al grado d'incidenza logica necessaria per riformulare il giudizio⁵¹. Tale angolo prospettico consente di ritenere la prova "sostanzialmente nuova" quando, se fosse entrata tempestivamente a far parte del materiale probatorio a disposizione del giudice "avrebbe comportato un diverso accertamento del fatto"⁵². Ed infatti, gli atti del procedimento civile costituiscono parametro sopravvenuto di una nuova valutazione delle dichiarazioni accusatorie, anche alla luce della formazione progressiva dell'accusa in sede penale.

L'argomentazione della Suprema Corte configura "la nuova prova" come una via d'accesso dagli spazi operativi ampi, con evidenti ripercussioni in ordine all'incidenza del rimedio straordinario sull'intero sistema. La revisione assume, così, una matrice sempre più oggettiva, poiché gli interessi da tutelare non appartengono solo a chi ha subito una ingiusta condanna ma ricadono sulla collettività nel suo insieme⁵³.

5. La sentenza consente alcune riflessioni in merito alla fase preliminare di ammissibilità della revisione, trattata, seppur incidentalmente, dalla pronuncia in analisi.

Il giudizio di revisione, celebrato innanzi ad un unico organo funzionalmente competente⁵⁴ quale la Corte d'appello, risulta "armonico"⁵⁵, sebbene articolato

⁴⁹ Cfr. JANNELLI, Sub art. 633 c.p.p., cit., 709.

⁵⁰ Cfr. CALLARI, *La revisione*, cit., 185.

⁵¹ Cfr. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., 213.

⁵² Cfr. FOSCHINI, *La "novità" della prova per l'ammissibilità della revisione*, cit., 70.

⁵³ Si veda SCALFATI, *L'ammissibilità della revisione e la prova nuova dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, cit., 499.

⁵⁴ Nel codice del 1930, il procedimento di revisione si suddivideva in una fase rescindente, celebrata innanzi alla Corte di cassazione la quale doveva valutare sia l'ammissibilità dell'istanza sia la sua non

in due scansioni temporali nelle quali il giudice della revisione dapprima viene chiamato a verificare i requisiti di ammissibilità della richiesta di revisione e, successivamente, alla celebrazione del controllo di merito.

Il vaglio preliminare, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., ha il limitato obiettivo di verificare l'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge che, ove manchino, determinano appunto l'inammissibilità. I vari casi considerati dalla disposizione normativa sono stati classificati in tre distinte ipotesi⁵⁶: la prima è relativa alle istanze proposte *extra legem*⁵⁷, la seconda attiene alla proposizione *contra legem*⁵⁸, mentre la terza ipotesi, più diffusa, riguarda la non manifesta infondatezza della richiesta⁵⁹.

In relazione alla non manifesta infondatezza, quale causa di inammissibilità, sebbene appaia evidente che la valutazione della Corte d'appello dovrebbe riguardare l'inidoneità astratta degli elementi adottati a condurre ad una soluzione proscioglitrice, e quindi la sua rilevabilità *ictu oculi*⁶⁰, la prassi tende a travalicare tale limite, attribuendo all'organo giudicante un potere di valutazione anche nel merito⁶¹. Di conseguenza, la ferrea scansione temporale e sostanziale delineata dal codice è stata progressivamente alterata dalla prassi che ha conferito al segmento dell'ammissibilità contenuti selettivi sempre più ampi. La valutazione del merito e la congruenza dei risultati probatori posti a fondamento della revisione⁶² ha subito una sostanziale anticipazione, per cui la valutazione prognostica del grado di conferenza del *novum* si realizza in una fase antecedente al dibattimento; l'accertamento *in limine* ha finito per assorbire -inibendolo- il secondo momento diretto a valutare il reale risultato probatorio⁶³. Tuttavia, è solo nella seconda fase, celebrata con le forme proprie del contraddittorio, che dovrebbe saggiarsi la reale implicazione degli

manifestata infondatezza; la fase rescissoria si celebrava innanzi alla Corte d'appello. Sul punto si veda PRESUTTI, voce *Revisione del processo penale*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXXI, 1991, 5.

⁵⁵ Cfr. MAGGIO, *Nella revisione negata di un noto processo di mafia i segni di una mutazione genetica dell'impugnazione straordinaria*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, 1, 35.

⁵⁶ La classificazione è stata operata da DEAN, *La revisione*, cit., 91.

⁵⁷ Si pensi alle istanze di revisione proposte contro provvedimenti per i quali non è ammessa la revisione, in violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 629 e 630 c.p.p.

⁵⁸ Si allude all'osservanza delle forme prescritte per l'istanza di revisione e la legittimazione del richiedente; alla riconducibilità delle ragioni per le quali è richiesta la revisione e alla congruenza in astratto degli elementi sui quali si fonda la richiesta.

⁵⁹ Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, n. 4837, Bompressi, in *Mass. Uff.*, n. 211455.

⁶⁰ Cass., Sez. I, 16 ottobre 1997, De Murtas, in *Riv. pen.*, 1998, 827; Id., Sez. I 3 febbraio 2000, Vitti, in *Mass. Uff.*, n. 215510.

⁶¹ Cass., Sez. I, 23 febbraio 1998, Nappi, in *Cass. pen.*, 1999, 1216; Id., Sez. I, 17 giugno 2003, Ascitutto, in *Riv. pen.* 2004, 763.

⁶² Si veda Cass., Sez. II, 11 novembre 2009, in *Mass. Uff.*, n. 245718.

⁶³ Così MAGGIO, *Nella revisione negata di un noto processo di mafia i segni di una mutazione genetica dell'impugnazione straordinaria*, cit., 36.

elementi portati all'attenzione dei giudici, ossia la verità o la falsità dei medesimi. Sicché, il controllo preliminare del rispetto dei limiti di cui all'art. 631 c.p.p. e della non manifesta infondatezza della richiesta, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione e destinato all'assunzione e alla valutazione delle nuove prove nel contraddittorio delle parti.

La Corte d'appello di Catania, invece, secondo l'impostazione accolta nella sentenza in commento, avrebbe operato una valutazione in concreto, e non in astratto, dell'idoneità dei nuovi elementi prospettati dall'imputato a sostegno dell'istanza di revisione. L'organo giudicante ha fondato il giudizio di inammissibilità sul rilievo della "non novità" della prova e sull'inidoneità della stessa a revocare in dubbio l'attendibilità del teste d'accusa.

Nelle trame del percorso argomentativo, la terza sezione censura tale prassi deviante, stabilendo l'estraneità al preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, della valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio⁶⁴.

La Corte territoriale ha oltrepassato i limiti che le consentivano di giungere ad una pronuncia di inammissibilità, ricorrendo a regole di giudizio tipiche della fase del merito, così determinando un'indebita sovrapposizione tra momenti procedurali che il legislatore ha inteso differenziare⁶⁵. Se occorre dare un senso alla disposizione dell'art. 634 c.p.p., l'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base della richiesta, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Esso costituisce un requisito, tutto intrinseco alla domanda, relativo ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni dell'introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto; ciò, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito⁶⁶.

Non può, quindi, trovare ingresso nel giudizio di ammissibilità per manifesta

⁶⁴ Cass., Sez. VI, 8 marzo 2013, Moneta Caglio, in *Mass. Uff.*, n. 255477.

⁶⁵ Cfr. RANIERI, *La ritrattazione del testimone quale prova nuova per la richiesta di revisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 9, 1105.

⁶⁶ Tale esegesi è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale per manifesta infondatezza della richiesta di revisione deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Si veda Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, Ferorelli, in *Mass. Uff.*, n. 248463.

infondatezza il richiamo a regole di giudizio appartenenti alla sola fase c.d. “rescissoria”, quale, ancora una volta, quella imposta dall'art. 637, co. 3, che vieta la revisione della sentenza irrevocabile qualora sia fondata «esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio».

La pronuncia, che tra le righe cerca di ristabilire l'equilibrio tra la fase introduttiva di ammissibilità e quella di merito, merita di essere condivisa data la particolarità di tale fase processuale che si celebra in camera di consiglio, *inaudita altera parte*. Nonostante parte della dottrina⁶⁷, in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, consideri tale *deficit* partecipativo non lesivo dei diritti dell'imputato, essendo possibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della richiesta di revisione, con contestuale riconoscimento di un contraddittorio non negato ma solo posticipato⁶⁸, si condivide la tesi di chi critica l'assenza del contraddittorio, alla luce di tale tendenza ad anticipare la fase di merito in quella di ammissibilità⁶⁹. Epperò, il *trend* giurisprudenziale, piuttosto che limitare la valutazione del merito nel giudizio di ammissibilità, ha cercato di valorizzare il contraddittorio nella fase preliminare a parte *accusationis*⁷⁰.

Sebbene alcuni autori abbiano prospettato *de jure condendo* l'eliminazione della delibazione preliminare, intesa quale mero retaggio del passato⁷¹, essendo già consentito che la declaratoria di inammissibilità intervenga nella fase di merito, fase nella quale sarebbe garantito il contraddittorio anche in relazione al giudizio di inammissibilità, il problema relativo al rispetto del contraddittorio verrebbe ridimensionato ove la valutazione sull'inammissibilità venisse ricollocata nei più stretti ambiti riservati del codice di rito.

TERESA ALESCI

⁶⁷ Cfr. SPANGHER, *Revisione*, cit., 138; l'A. ritiene che però che il procedimento camerale non solleva particolari criticità, poiché il giudizio di ammissibilità non può superare i limiti di una valutazione prognostica.

⁶⁸ Corte eur. dir. uomo, 9 maggio 2003, C. 59506/00, Papageorgiou c. Grecia, § 39; Id., 9 marzo 2003, Ivanovic c. Federazione della Bosnia Erzegovina.

⁶⁹ ROMBI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1169.

⁷⁰ Cass., Sez. un., 20 aprile 2012, Dander, in *Cass. pen.*, 2012, 10, 3233, ha ritenuto che «non essendo previsto parere alcuno da parte del p.m. sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio».

⁷¹ Cfr. ROMBI, *Riflessioni in tema di revisione del giudicato penale*, cit., 1169.